



COMUNE DI ROSATE
(Provincia di Milano)

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

PERIODO

DALLE ORE 24.00 DEL 31/01/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/01/2020

Codice Cig Z7E126FC54

ALLEGATO “A”

Alla determinazione n. 469 del 22/12/2014

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario, da parte del Comune di Rosate (nel seguito denominato, per brevità, "Ente"), del servizio di Brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker") ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e s.m. e i. e successivi Regolamenti ISVAP.

Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi dell'Ente. Il Broker si impegna a fornire all'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

1. **Servizi di assistenza, consulenza e gestione** del programma assicurativo globale per la definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività svolta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
2. Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente **alla gestione economica delle attività assicurative** compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le polizze assicurative, da prevedere a titolo di base di gara in sede di procedure di selezione del contraente, a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, delle somme da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, ecc.);
3. **Analisi delle polizze esistenti** e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
4. Relativamente alla procedura per **l'affidamento del "Servizio assicurativo dell'Ente"**: analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con la specifica proposta e redazione dei capitolati di polizza da mettere a gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e, comunque, in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
5. Relativamente alla procedura di affidamento del **"Servizio di brokeraggio e assistenza nella gestione dei sinistri"** (*attivi, passivi*, sotto franchigia ecc) redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara;
6. Assistenza nella **gestione tecnica ed amministrativa delle polizze** con il controllo sull'emissione delle medesime, appendici, scadenze dei ratei (entro 45 gg dalla scadenza dei premi) ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto, aggiornamento delle polizze in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente, segnalazione preventiva, anche per polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, pur avendo già emesso il relativo mandato, il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune di Rosate che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni dalla scadenza, previo esito dei controlli previsti per legge;

7. **Assistenza nella gestione dei sinistri.** L'assistenza nella gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, sotto franchigia ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Al Broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltra alla Compagnia richiesta agli Uffici comunali di relazioni, inoltra delle informazioni alle Compagnie). Il Broker dovrà convocare bimestralmente il Gruppo di lavoro comunale al fine di concordare eventuali linee di azione su sinistri controversi e per scambio reciproco di informazioni. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune di Rosate, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi);
- Sinistri attivi:** Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.
- Sinistri passivi:** il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla ricevibilità, quindi sulla competenza (Compagnia, Amministrazione comunale), sia sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia;
8. Presentazione di un **riepilogo con frequenza semestrale** relativo alla **situazione dei sinistri** contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
9. Trasmissione di informazioni inerenti le **innovazioni legislative** nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Rosate di novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
10. **Formazione ed aggiornamento del personale** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali del servizio assicurativo;
11. **Predisposizione di un rapporto annuale** relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
12. **Consulenza, assistenza, formulazione pareri**
- a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - relativamente a convenzioni o contratti che il Comune di Rosate vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni del Comune di Rosate;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.), e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

- L'assistenza da fornire tempestivamente potrà essere telefonica, telematica, *on line* o con intervento di proprio personale presso gli Uffici comunali, verbale o formale;
13. **Messa a disposizione di software utilizzabili anche** tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
 - Informazione di dettagli di ogni singola Polizza;
 - Informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - Elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.
 14. Individuazione di un **Responsabile del Servizio**, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Rosate come meglio dettagliato nel successivo art.9.
 15. Interazione con l'attuale Broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze. Nel passaggio dell'incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme del codice Deontologico, *approvato dall'Assemblea dell'AIBA del 02/12/1988*, modificato dall'Assemblea del 15/06/1994, 18/06/1999, del 28/06/2005 e del 22/06/2010, nonché del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e del D. Lgs 209/2005 in quanto applicabili.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/01/2015 e sino alle ore 24.00 del 31/01/2020, con esclusione del rinnovo tacito. Il servizio potrà avere inizio in pendenza della sottoscrizione del contratto tra le parti.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione Amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Rosate. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Rosate, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Rosate, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio) .

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi già in corso.

Ai soli fini del valore stimato del contratto e della determinazione degli elementi (es, procedura applicabile, cauzione, adempimenti Anac, ecc...) legati al valore del servizio, il valore presunto dell'appalto è stato stimato in €3.817,00= annui ed in **€19.085,00=** per il quinquennio, al netto di imposte.

I suddetti valori sono stati determinati applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso, le percentuali stesse poste a base di gara di seguito indicate:

- Provvigioni su polizze RCA: percentuali a base di gara pari al 10%
- Provvigioni su polizze diverse da RCA: percentuali a base di gara pari al 14%

Art. 5 – VARIAZIONI E/O AGGIUNTE AL SERVIZIO

Il Comune di Rosate si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività del Comune di Rosate e/o del numero degli utenti.

Le eventuali modifiche all'attuale organizzazione del Comune di Rosate non comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.

Art. 6 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia; in particolare, nell'espletamento del servizio, l'aggiudicatario si obbliga:

- a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ad impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all'espletamento dello stesso;
- a garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione del Comune di Rosate ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Rosate;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- a far emettere alle Compagnie di assicurazione, fin dalla prima scadenza utile delle polizze in corso e costituenti il programma assicurativo del Comune, le relative appendici alle polizze stesse contenenti la variazione (incremento/riduzione) delle attuali provvigioni sulla base dell'aliquota provvigionale offerta in sede di gara;
- a comunicare al Comune di Rosate la data di apertura dei sinistri nei confronti delle Compagnie assicuratrici da effettuarsi entro e non oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento;
- al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza su quanto venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio e ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;

Il Broker, inoltre, non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con alcuna Compagnia d'assicurazione e non dovrà sottoscrivere atti o documenti che impegnino il Comune senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dello stesso.

Sono a carico del Broker tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico ed ogni altro onere e spesa espressamente previsto dal presente capitolato, dagli atti di gara e dalla legge.

Art. 8 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi Comunali, dei Funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali previsti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.209/2005, per un massimale non inferiore a quanto stabilito annualmente dall'ISVAP, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti o collaboratori anche occasionali e, comunque, non inferiore a €2.500.000/00;

Detta polizza, o altra almeno equivalente, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio. L'Ente ha, altresì, diritto di richiedere al Broker copia della quietanza relativa al pagamento del premio di tale polizza.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del presente contratto.

I limiti di copertura ed i massimali di tale polizza dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere tempestivamente adeguati in caso di variazioni, delle quali l'Ente dovrà essere informato.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone e/o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e/o di compensi risarcitori da parte dello stesso.

L'Ente si ritiene, sin d'ora, sollevato e indenne da ogni pretesa.

Art. 9 – REFERENTE DEL BROKER – TEAM DEDICATO ALL'ENTE

Il Broker, già in sede di offerta tecnica, deve fornire alcune informazioni relativamente ad un proprio incaricato, che deve essere iscritto al RUI, individuato quale referente unico dell'Ente per il servizio in oggetto, a cui verrà affidata la direzione complessiva del servizio stesso e che sarà responsabile del Team dedicato all'Ente, relativamente al quale determinate informazioni vanno, altresì, fornite in sede di offerta tecnica.

Tale responsabile deve avere adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa nel servizio in oggetto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Relativamente a tale referente, in caso di aggiudicazione del servizio, dovranno essere comunicate all'Ente le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento anche in caso d'urgenza ed ogni altra eventuale informazioni richiesta in merito dall'Ente.

Nel corso del servizio, in caso di assenza provvisoria breve, limitata, del suddetto referente, il Broker dovrà comunicare all'Ente il relativo sostituto, che dovrà anch'egli essere in possesso di adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Se, nel corso dell'esecuzione del servizio, il Broker abbia necessità di sostituire, per qualunque motivo, il suddetto referente, si impegna a sostituirlo con un nuovo referente iscritto al RUI e che abbia, come minimo, la medesima professionalità e la stessa esperienza del precedente, quest'ultima oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

In relazione al Team dedicato all'Ente, l'aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione di quest'ultimo, per tutta la durata del servizio, un numero di risorse umane non inferiore a quello dichiarato in sede di offerta tecnica ed oggetto di valutazione.

Art. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi all'agenzia di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker, in nome e per conto del Comune di Rosate provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione.

Se il Broker non effettuasse il pagamento nei confronti delle compagnie entro i termini di polizza sarà applicata nei confronti del medesimo una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Inoltre sarà ritenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker invierà al Comune di Rosate copia delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte delle compagnie di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Rosate e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Rosate stesso. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, pur avendo già emesso il relativo mandato, il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune di Rosate che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni dalla scadenza, previo esito positivo dei controlli previsti per legge.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente, deve presentare allo stesso Ente una cauzione definitiva, con le caratteristiche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 113/2006 e s.m.i.,. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che la suddetta cauzione:

- dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del servizio e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui l'Ente rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente entro il termine sopraindicato, sempre che non sussistano pendenze tra lo stesso e l'Ente. Infatti, la cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze

tra l'Ente e l'aggiudicatario, sempre che all'Ente non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta all'Ente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale lo stesso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente - la cauzione di cui l'Ente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, anche per effetto dell'applicazione di penali, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della cauzione nel termine sopra indicato darà all'Ente la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dall'Ente anche qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

* dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e/o dall'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara;

* dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti, a qualsiasi titolo, in relazione al servizio in oggetto;

* del rimborso delle spese che l'Ente fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dello stesso.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata, con le stesse condizioni previste nel presente Capitolato, qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Ente e l'aggiudicatario del servizio.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita comunicazione dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, dà diritto ad usufruire del beneficio della riduzione al 50% della cauzione.

Art. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Rosate si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Rosate con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 13 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Art. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolare tipologia di prestazione, l'aggiudicatario non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere per alcun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente, salvo che il cessionario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, o scissione abbia prontamente documentato il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n.187/1991 e l'Ente destinatario delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei necessari requisiti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti.

Art. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Rosate si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al Broker. Si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C.:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente capitolato;
- l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Rosate affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova, altresì, applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Art. 16 – CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, il Comune di Rosate provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata ar, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre contro deduzioni scritte.

Qualora il Broker non adempisse e non comunicasse le proprie controdeduzioni o qualora queste ultime non fossero, dall'Ente, ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €. 200,00= (euro duecento/00). Il Broker dovrà provvedere al pagamento della penale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente, tramite versamento presso la Tesoreria Comunale.

Qualora il versamento non venisse effettuato nel termine di cui sopra, ciò verrà considerato dall'Ente come autorizzazione, da parte del Broker, all'escussione della cauzione definitiva, fino all'importo corrispondente alla penale applicata. La cauzione definitiva, di conseguenza, dovrà essere reintegrata nel proprio "quantum" iniziale. Il mancato pagamento delle penali, in un modo o nell'altro, può costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale.

Il pagamento della penale non esonera, in nessun caso, il Broker dall'adempimento dell'obbligazione che ha dato corso all'applicazione della penale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate possono costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale.

Art. 17 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA

In caso di risoluzione/recesso, l'Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e/o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione/recesso.

Art.18 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà del Comune di Rosate. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. L'aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Rosate assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o, comunque, comunicare /divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Comune di Rosate;
- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune di Rosate, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;

analogamente il Comune di Rosate si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Broker in nessun caso potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Ente.

Di conseguenza, la sospensione del servizio per decisione unilaterale del Broker costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 21 - CLAUSOLA CONSIP

Qualora Consip avesse attivato, successivamente all'indizione della presente gara informale, ai sensi dell'art.26 L.488/1999 e dell'art. 58 L.388/2000, una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà del comune revocare o modificare il presente procedimento di gara.

ART.22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al servizio in oggetto, qualora la stessa non sia composta in via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Broker non potrà sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per l'Ente di procedere per i danni subiti.

ART. 23 – NORME FINALI E DI RINVIO

La partecipazione alla gara, da parte dei concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione di gara tutta.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara tutta si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra vigente disposizione in merito applicabile, in particolare al D.Lgs n.209/2005.

Il presente Capitolato si compone di n. 23 articoli.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto.

_____,li _____

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste da tutti gli articoli del presente Capitolato.

_____,li _____

Timbro e firma

Il Capitolato deve essere debitamente firmato e siglato in ogni sua pagina, con apposizione del timbro della ditta, per accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole ivi contenute, dal titolare, o dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi, in caso di concorrente singolo.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, il Capitolato deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già formalmente costituito, il Capitolato può essere sottoscritto dal rappresentante legale (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) della sola mandataria o capogruppo.

Qualora il concorrente sia costituito da consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, il Capitolato deve essere sottoscritto dal titolare o rappresentante legale (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) del consorzio e delle imprese consorziate individuate quali esecutrici del servizio.